



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TRENTACOSTE, MARILOTTI, GIANNUZZI, MOLLAME, VANIN, ANGRISANI, FENU, ROMANO, Giuseppe PISANI, MININNO, FERRARA, CORRADO, DI MICCO, DE LUCIA, SANTILLO e PRESUTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2020

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente le modalità di riparto dei seggi nell’ambito della circoscrizione Italia insulare ai fini dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'ambito delle diverse consultazioni elettorali per il Parlamento europeo che ad oggi si sono susseguite, difficilmente la Sardegna è riuscita ad eleggere un numero congruo di rappresentanti che potessero esprimere pienamente le istanze insulari a Bruxelles.

In via eccezionale, a ben vedere, soltanto nella tornata elettorale del 2014 la Sardegna è riuscita ad ottenere, per una serie di combinazioni, tre europarlamentari; questa tornata elettorale è stata considerata storica per la regione, anche perché l'accorpamento nella medesima circoscrizione con la popolosa Sicilia (all'incirca un milione e mezzo di abitanti contro 5 milioni) è sempre stato uno svantaggio in termini di seggi attribuibili. Non a caso, nell'ultima tornata elettorale del 2019, non è stato eletto alcun rappresentante sardo sugli scranni europei.

Nel corso degli anni le consultazioni hanno dimostrato oltretutto che tale impatto negativo sulla rappresentanza sarda si è realizzato anche in presenza di un consenso elettorale, in termini di voti di preferenza, decisamente elevato e tale da garantire l'elezione dei candidati nelle liste che superano la soglia di sbarramento del 4 per cento su base nazionale, ovviamente, in qualsiasi altra circoscrizione italiana.

Si tratta di una grave discriminazione che confligge sia con il principio di rappresentanza che con il riconoscimento delle specificità dell'isola, entrambi affermati con nettezza in ambito europeo; basti pensare, ad esempio, alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a

Strasburgo nel 1995 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, che ha riconosciuto ai sardi lo *status* di minoranza linguistica, e, in secondo luogo, alla specifica condizione di insularità tutelata dai trattati comunitari, sin dal Trattato di Amsterdam del 1997.

Per ovviare al problema della rappresentanza sarda nel Parlamento europeo, il presente disegno di legge interviene con due modifiche puntuali alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente le modalità di elezione dei parlamentari europei spettanti all'Italia.

Con la modifica prevista all'articolo 12 si consente anche ai partiti o gruppi politici espressione del territorio della regione Sardegna di presentare liste collegate ad altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno al fine di partecipare al riparto dei seggi previsti nell'ambito della medesima circoscrizione. Attualmente invece la legge consente la presentazione di liste collegate unicamente alla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia.

Con la seconda modifica puntuale all'articolo 22 si prevede la riserva di due seggi agli esponenti delle liste espressione del territorio della regione Sardegna qualora per le stesse liste non sia scattato alcun seggio. Si prevede questa clausola di salvaguardia a condizione che i due candidati abbiano ottenuto almeno 15.000 preferenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il nono comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressione del territorio della regione Sardegna, o della minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dagli articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno »;

b) all'articolo 22, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora, nell'ambito della circoscrizione V - Italia insulare, nessuno dei candidati delle liste presentate da partiti o gruppi politici espressione del territorio della regione Sardegna collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato espressione del territorio della regione Sardegna che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 15.000, nel numero massimo di due seggi nell'ambito della medesima circoscrizione ».

€ 1,00